

ALLEGATO B

REGOLAMENTO FERIE E RIPOSI SOLIDALI PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO REGIONALE

Fonte normativa: art. 30 C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018; art. 17 C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020.

Beneficiari:

Lavoratrici madri/lavoratori padri – con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato – con figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute.

La situazione può riguardare:

- i genitori di figli minori nei confronti dei quali la necessità di cure costanti, derivanti dalle condizioni di salute, possa essere certificata dal medico pediatra o dal medico di medicina generale per i ragazzi dai 14 ai 18 anni o da un medico specialista della patologia denunciata appartenente al SSN o con esso convenzionato o da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Destinatari:

Il personale del comparto e i dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato.

Periodo di riferimento temporale:

Ciascun anno solare.

Istituti oggetto di cessione:

1) per il personale del comparto:

- a) con rapporto di impiego a tempo pieno: le ferie eccedenti le 20 giornate (o eccedenti le 144 ore) per ciascun anno solare;
- b) per il personale con rapporto di impiego a tempo parziale:
 - part-time al 50% 10 giorni (o eccedenti le 72 ore)
 - part-time al 60% 12 giorni (o eccedenti le 87 ore)
 - part-time al 70% 14 giorni (o eccedenti le 101 ore)
 - part-time all'80% 16 giorni (o eccedenti le 115 ore)

2) le ferie, quantificate in 8 giorni, eccedenti le 20 giornate per ciascun anno solare per i dirigenti;

3) le 4 giornate di festività sopprese per ciascun anno solare, calcolate a giornata intera, sia per il personale del comparto che per i dirigenti.

Nel momento in cui il dipendente/dirigente ritiene di poter cedere le ferie, verrà assicurata la fruizione del periodo contrattualmente garantito di due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La cessione minima, per i dipendenti, deve essere pari almeno ad un'ora; in

caso di donazioni maggiori, sono possibili multipli di ore; relativamente ai dirigenti, la cessione minima è pari ad 1 giornata.

I dipendenti possono cedere esclusivamente ad altri dipendenti solo le ferie maturate ovvero rinviate all'anno successivo purché sia garantito il rispetto del punto a) del comma 1 dell'art. 30 C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018.

I dirigenti possono cedere esclusivamente ad altri dirigenti solo le ferie maturate ovvero rinviate all'anno successivo purché sia garantito il rispetto del punto a) del comma 1 dell'art. 17 C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020.

Iter procedurale:

Il dipendente/dirigente potenzialmente beneficiario, esauriti i giorni/ore di ferie e le giornate di festività sopprese da lui maturate, i riposi compensativi eventualmente maturati (solo per il personale del comparto) ed i permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari:

- 1) presenta richiesta al Dirigente competente in materia di organizzazione del personale secondo le procedure del proprio ente di riferimento; la richiesta può essere ripetuta. Le giornate di ferie e di riposo da richiedere non possono superare i 30 giorni (216 ore) per ciascuna domanda;
- 2) ricevuta la richiesta, il Dirigente competente in materia di organizzazione del personale del proprio ente di riferimento, a seguito di istruttoria positiva, garantendo l'anonimato del richiedente, pubblicizza a tutto il personale la richiesta tramite avviso da pubblicare sul Portale Intranet;
- 3) i dipendenti/dirigenti che intendono aderire alla richiesta comunicheranno al Dirigente competente in materia di organizzazione del personale del proprio ente di riferimento il numero di giornate/ore e riposi che intendono cedere.

Documentazione da produrre:

Certificazione attestante lo stato di necessità delle cure rilasciata dal medico pediatra, o dal medico specialista, appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionati) o da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Situazioni particolari che possono verificarsi:

- 1) Numero di giorni/ore o di riposo da cedere superiori a quanto richiesto: la cessione è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti
- 2) Numero di giorni/ore o di riposo inferiori a quanto richiesto: le giornate/ore cedute sono distribuite proporzionalmente tra tutti i richiedenti.

Una volta assegnate dalla struttura competente in materia di organizzazione e personale del proprio ente di riferimento le giornate/ore di ferie e le giornate di festività sopprese, il dipendente/dirigente beneficiario ne potrà utilizzare fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione.

Qualora le ore /giornate vengano utilizzate tutte, ma il lavoratore abbia ancora necessità di assentarsi, lo stesso potrà avanzare una ulteriore richiesta per una misura massima di 30 giorni (o le ore necessarie) con le modalità di cui sopra.

Nel caso in cui la condizione di necessità cessi prima di completare l'utilizzo delle giornate/ore cedute, il dipendente/dirigente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al dirigente competente in materia di organizzazione e personale del proprio ente di riferimento e queste ritorneranno nella piena disponibilità degli offerenti.